

rapporto al numero dei passeggeri e pellegrini: proporzione che doveva concordarsi fra i detti passeggeri e il capitano; nonchè della quantità di bagaglio personale concessa a ciascuno.

Lo statuto del doge Tiepolo si concludeva col *Capitulum Peregrinorum*, che riguardava i così detti « viaggi di Pasqua » in Siria; da iniziarsi prima dell'8 di ottobre in linea di andata (tanto ci voleva, allora, per esser sicuri di arrivare in tempo ai luoghi santi, dato che si arrivasse), e prima dell'8 maggio in linea di ritorno. Inoltre era fatto obbligo ai capitani di presentarsi al bailo veneto in Acri a dichiarare dove e come e perchè si proponevano di navigare, che scali intendevano fare, e via dicendo.

Confermano e integrano queste disposizioni gli statuti marittimi del 1255, del doge Ranieri Zeno. Nel 1303 il Maggior Consiglio deliberava di raccogliere in un sol libro redatto in duplice copia, tutte le disposizioni in argomento.

Solo più tardi, nel 1408, si pensa ad armare le navi di trasporto dei pellegrini.

Ma disposizioni e misure varie si seguono e si completano ininterrottamente per tutto il secolo XV e oltre, prova evidente della continuità e della vitalità attiva e talora travagliata di questo movimento.